



COMUNE DI S. TERESA DI RIVA
PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

Deliberazione
N° 19

del 09/05/2007

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO REGIONALE STRAORDINARIO

OGGETTO:

Revoca Deliberazione di C.C. n° 58 del 31 Ottobre 2006 ed approvazione contestuale del nuovo Regolamento Comunale per l'installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisiva - integrazione alle norme di attuazione al Pdf.

L'anno **duemilasette** addì NOVE del mese di **Maggio** alle ore 13,50 nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA MATTINA ANTONINO.**

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Assistito dal Segretario del Comune Dott. Casale Maurizio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- **PREMESSO** che con Deliberazione n° 58 del 31 Ottobre 2006, che si allega sotto la lettera "A", il Consiglio Comunale approvava il nuovo Regolamento Comunale per l'installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisiva - integrazione alle norme di attuazione al Pdf;
- **CONSIDERATO** che il dispositivo della citata Deliberazione n° 58 non indica chiaramente il numero esatto degli articoli del regolamento approvato cosicché non è possibile evincerne chiaramente il reale testo ed impedendo di fatto la sua effettiva entrata in vigore;
- **RITENUTO** di procedere alla rettifica del dispositivo della Deliberazione sopra citata;



All e
COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

Settore Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE E RADIOTELEVISIVI, QUALE INTEGRAZIONE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.D.F. APPROVATO CON D.A. N.38 DELL'8/03/1979, CUI SI AGGIUNGONO.

Art.1

criteri localizzativi degli impianti di comunicazione,

standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni

- In considerazione del criterio che la potenza debba comunque essere quella effettivamente necessaria con esclusione, quindi, di qualsiasi esubero, allo scopo di evitare le esposizioni indebite ed ai fini del conseguimento della minimizzazione dell'esposizione e della giustificazione del rischio per la popolazione, si determinano **distanze di rispetto** dalle "zone residenziali" e dalle "aree sensibili" per la localizzazione degli impianti.
- Sono definite **zone residenziali** quelle comprese nel perimetro dei centri abitati, zone A (e sottozone) e B (e sottozone) di cui al D.M. 1444/68) o destinate all'espansione edilizia, zona C (e sottozone) o destinate ad attività industriali o artigianali, zona D (e sottozone), mentre le aree nelle quali ricadono o sono previste attrezzature di interesse collettivo (zone F), quali ospedali, chiese, edifici di interesse storico-artistico, scuole asili nido, case di cura e di riposo, costituiscono le **aree sensibili**.

P.I. 00411750839

CAP 98028 - Piazza V° Reggimento Aosta - Tel: 0942/786111 - Fax 0942/782070

- L'installazione dei sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti all'interno dell'intervallo di frequenza compresa tra 100 Khz e 3000 Mhz può essere autorizzata ad una distanza dal perimetro delle **zone residenziali** non inferiore a quella di rispetto di cui al presente articolo; la distanza dalle **aree sensibili** sarà non inferiore a quella di rispetto maggiorata del 50%.
- Tra un impianto e l'altro deve intercorrere una distanza minima pari al doppio della maggiore distanza di rispetto, come definita nel presente articolo in funzione della potenza.

Definizione distanze di rispetto:

potenza complessiva in antenna	Distanza di rispetto
0,25 Watt	20 metri
1 Watt	40 metri
2 Watt	60 metri
10 Watt	140 metri
20 Watt	200 metri
30 Watt	250 metri
40 Watt	290 metri
50 Watt	320 metri
60 Watt	350 metri
70 Watt	380 metri
80 Watt	400 metri
90 Watt	430 metri
100 Watt	450 metri
Per ogni 10 Watt successivi	Ulteriori 20 metri

M
to *g*

N.B.

Le distanze devono essere considerate misurando a 360° rispetto al centro di emissione del segnale, esse devono avere come riferimento il perimetro delle zone residenziali ed anche una sola "area sensibile".


La potenza complessiva di ogni impianto, al connettore di antenna (in ingresso in antenna) si otterrà sommando le potenze di tutte le portanti; qualora nello stesso sito fossero presenti più impianti, sia ospitati sullo stesso traliccio che su tralicci separati, dovranno essere sommate le potenze di tutte le SRB ospitate nel sito.

- Gli impianti o gruppi di impianti di potenza complessiva (in antenna) non superiore a 2 Watt possono essere localizzati anche nelle "zone residenziali", a patto che nella loro zona di rispetto non sia prevista la presenza dell'uomo per più di quattro ore al giorno: tale zona, ove presente, va individuata, indicata con appositi cartelli di pericolo, e recintata.
- Le antenne, comprensive dei pali di supporto, devono avere un'altezza massima di 4 metri.
- Tali antenne possono essere posizionate, in accordo alla normativa, su edifici esistenti o su torri costruite ad hoc.
- L'altezza massima dell'estremità superiore dell'antenna deve rientrare entro l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per gli edifici in quella zona omogenea aumentata di 4 metri.
- Gli edifici, le torri, i supporti e le antenne devono essere muniti dei visti per quanto attiene la normativa antisismica.

Art.2

Norme concessorie documentazione

- Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse saranno soggette al rilascio di concessione edilizia, sulla base dei pareri espressi dall'Ufficio



Art. 7

Norme transitorie

Gli impianti già autorizzati e funzionanti dovranno entro due anni adeguarsi a tutti i parametri prescritti dal presente regolamento. In ogni caso entro un anno dovranno ridimensionare la potenza di trasmissione, adeguandola a quella prevista dal presente regolamento per la loro localizzazione, in modo da minimizzare gli effetti delle onde elettromagnetiche sulla popolazione.

Eventuali altri impianti comunque funzionanti dovranno entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento adeguarsi *in toto*.

In caso di inadempienze si procederà secondo quanto previsto dall'art. 4, previa diffida degli uffici comunali competenti.

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga i precedenti approvati con delibere del CC n. 25/2001 e n. 13/2003.

